

XXVII^a TORNATA

VENERDI 12 DICEMBRE 1924

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	Pag. 618
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 »	621
« Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 769, che proroga al 30 giugno 1924 l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie »	705
« Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 770, che proroga al 1° gennaio 1925 l'applicazione del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, relativo al nuovo ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici »	712
« Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 790, circa l'applicazione del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3188, relativo alla interpretazione delle norme regolanti la concessione degli assegni mensili al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica »	713
« Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 828, riguardante le promozioni e gli scrutini nei ruoli dei Gruppi B e C ed i passaggi di categoria del personale postale e telegrafico »	714
« Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 904, che proroga al 31 dicembre 1924 i termini stabiliti dal Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativi alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie »	715
« Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti presso il Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia »	716

« Conversione in legge del Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1326, contenente disposizioni per gli assegni personali da corrispondersi al personale degli istituti medi regificati delle nuove provincie »	717
« Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1408, col quale si nomina un altro membro nel Comitato delle importazioni ed esportazioni temporanee »	718
« Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 922, relativo al ripristino delle ammende per il personale postale, telegrafico e telefonico »	718
« Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1411, circa la disciplina dei militari in viaggio per congedo »	721
« Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1483, che modifica il Regio decreto 3 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima »	720
« Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1413, relativo all'assegnazione di un nuovo termine per le domande di riparazione o risarcimento danni di guerra »	719
(Discussione di):	
« Riforma della legislazione marittima in materia di urto di navi e di assistenza e salvamento in mare »	707
Oratori:	
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i>	710, 711
PERSICO, <i>relatore</i>	709, 711
ROLANDI RICCI	709, 710
TAMASSIA	710
(Presentazione di)	711
Interrogazioni (Annuncio di)	723
(Svolgimento di):	
« Sul trasferimento del Museo del Risorgimento nel monumento a Vittorio Emanuele »	618
Oratori:	
CASATI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	618
MAZZIOTTI	619
Relazioni (Presentazione di)	705, 706, 711
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	723
Sui lavori del Senato	722

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, e i ministri della marina, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e delle comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Ferri ha chiesto un congedo di giorni 10. Se non si fanno osservazioni, tale congedo s'intende accordato.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dei senatori Mazziotti, Morpurgo ed Artom ai ministri dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica: « Circa le ragioni del ritardo a trasferire nel monumento al Re Vittorio Emanuele il Museo, l'Archivio e la Biblioteca del Risorgimento, giusta le esplicite disposizioni dei decreti Reali del 17 maggio e 22 novembre 1906 ».

Ha facoltà di parlare il ministro dell'istruzione pubblica per rispondere a questa interrogazione.

CASATI, *ministro della pubblica istruzione*, Il primo degli onorevoli interroganti, e cioè il senatore Mazziotti, in un suo articolo apparso in un foglio romano - se non erro dell'ottobre di quest'anno - ha riassunto ed illustrato, con la sua consueta competenza, i voti espressi, dal 1906 in poi, per attuare il nobile proposito di dare nel Monumento al Gran Re definitivo e stabile assetto alla biblioteca, al museo e all'archivio del Risorgimento italiano.

È noto infatti che, fin da quando, col R. decreto 17 maggio 1906, fu creato in Roma un Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento, fu espressamente dichiarato che il Comitato stesso avrebbe avuto sede nelle sale del Monumento a Re Vittorio Emanuele II sul Campidoglio e che il Monumento stesso avrebbe dovuto accogliere la biblioteca ed il museo del Risorgimento italiano. Ricordo, a tal proposito, alcune parole pronunciate nella tornata del 28 giugno 1906 dal senatore Boselli, allora

ministro: « Si fa male, si chiedeva l'onorevole Boselli, collocando questo Museo nel Monumento al Gran Re? Se l'onorevole Presidente non mi sollecitasse a finire, io ricorderei come in quella tornata del 1880 - nel 1880 era stata discussa e votata la legge per il Monumento al Gran Re - si disse che il raccogliere la storia era un monumento degno del Re d'Italia eretto nello stesso tempo in suo onore.

« Quale altro luogo più insigne, per rappresentare questo concetto, di quello che il genio del Sacconi elevò in Roma nostra a gareggiare coi monumenti della Roma antica? Contrassegnando quel decreto pensavo al Sacconi ed al giorno che mi era di scorta nel percorrere la gloriosa opera. Egli già scorgeva mentalmente nella sede designata il museo del risorgimento, lo descriveva parte per parte e pareva già sentisse in sé stesso quei sentimenti che in quel tempio della Patria erano destinati a commuovere l'animo di tante generazioni.

« Confido che coloro i quali visiteranno il Monumento del Gran Re non mi condanneranno ritrovando non invano nelle memorie generose dei patrioti che fecero l'Italia, quella poesia ispiratrice nella quale io credo sommamente, e che invoco che per l'avvenire dell'Italia sia inestinguibile accesa e potente ».

Tale concetto, nobilmente espresso dal senatore Boselli, fu ribadito in successivi decreti Reali, sia che regolassero la distribuzione e la raccolta di libri e di documenti del Risorgimento, sia che dettassero norme per iniziare una biblioteca e un archivio della guerra recente, da incorporare alla biblioteca ed all'archivio del Risorgimento: e anche in quello del 22 ottobre di quest'anno, che io ho avuto l'onore di proporre e col quale sono state approntate alcune modificazioni alle norme che disciplinavano la composizione e il funzionamento del Comitato per la storia del Risorgimento. In tale decreto si confermava che le citate collezioni storiche avrebbero avuto sede definitiva nelle aule del Monumento a Vittorio Emanuele II sul Campidoglio. Se non che, in base ad ulteriori studi e al parere di persone di grande competenza circa l'ordinamento dei materiali dei musei, si è dovuto riconoscere che la sede che si voleva destinare a quella raccolta non è del tutto adatta al fine prefisso: sorgevano infatti difficoltà di vario ordine sia

per la collocazione dei materiali, sia per la disposizione dei locali, anche rispetto alla luce, e per il loro riscaldamento.

E poichè la Commissione tecnica del Monumento a Vittorio Emanuele doveva far costruire dal lato sinistro della grande mole una specie di bastione per rinforzare le costruzioni già eseguite, fu giudicato opportuno di erigere, in luogo di un semplice baluardo unicamente destinato a quello scopo, un vero e proprio edificio, nel quale avrebbero potuto aver degna sede tanto gli uffici del Comitato, quanto la biblioteca, il museo e l'archivio del Risorgimento.

Il Comitato, recentemente ricostituito, è in questo ordine d'idee. So che nell'ultima sua adunanza (l'onorevole Boselli mi corregga se dico errato) ha dichiarato di essersi posto in contatto con la Commissione tecnica del Monumento; e so anche che ha nominato una specie di Giunta esecutiva presieduta dal nostro collega senatore Mariotti, membro del Comitato, con l'incarico di esaminare i disegni preparati dagli ingegneri, per accertare se i locali da costruire rispondano in tutto e per tutto alle esigenze di un museo e di una biblioteca.

Può ritenersi che questa volta finalmente si sia, dopo quasi vent'anni, sulla buona via; poichè l'importante problema d'inaugurare in Roma un grande museo del Risorgimento sembra poggiare ora sopra un terreno più solido e che consente una soluzione pienamente rispondente agli intendimenti e ai voti di tutti noi.

Se le esigenze del bilancio lo permetteranno, l'edificio potrà essere terminato tra due o tre anni, almeno a giudizio della competente Commissione tecnica del Monumento.

Questa, la mia risposta all'interrogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazziotti per dichiarare se è soddisfatto.

MAZZIOTTI. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha riassunto esattamente i precedenti circa il tema della nostra interrogazione il quale si attiene all'alta cultura ed all'educazione nazionale. Mi permettano gli onorevoli colleghi di esporre qualche altra circostanza che può maggiormente chiarire la situazione attuale delle cose.

La felice ispirazione di creare in Roma,

nella capitale del Regno, una raccolta di cimeli, di documenti, di memorie relative al nostro Risorgimento e di collocarla nel monumento al Gran Re fu di un grande italiano, di Pasquale Villari. Egli, come ha ricordato l'onorevole ministro, nel 22 giugno 1880, a questo intento propose alla Camera elettiva, di stanziare nel bilancio della pubblica istruzione un fondo per formare tale raccolta. La proposta appoggiata da Francesco De Sanctis, allora ministro della pubblica istruzione ebbe l'approvazione del Parlamento. Così cominciò una lunga serie di acquisti, cui si aggiunsero cospicui doni di municipi, di enti morali, di privati cittadini appartenenti specialmente a famiglie di benemeriti patriotti. Tutto questo materiale venne collocato provvisoriamente presso la Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma.

Il nostro venerando collega on. Boselli con alto pensiero volle dare maggiore incremento alla nobile iniziativa e creò mediante decreto del 22 maggio del 1906 un Comitato nazionale con l'ufficio di proseguire la raccolta e di darle degna sede nella mole Vittoriana.

A quel decreto ne successe un altro del nostro operoso collega Rava, del novembre 1906, che confermò quello precedente.

Sono passati, onorevoli colleghi ben 18 anni, ma ancora i nobili propositi, stabiliti dai decreti Boselli e Rava della fondazione di un museo, di un archivio e di una biblioteca del risorgimento in quel grande edificio non sono stati ancora attuati. Per quale ragione? Nulla manca per tradurre in atto sì geniale pensiero. In quanto a la biblioteca abbiamo una raccolta di settantamila tra libri ed opuscoli. Di documenti ne abbiamo a dovizia: sono qui elencati in una splendida relazione dell'illustre senatore Boselli; mi limiterò ad accennare, per rilevare l'importanza di essi, i quattromila autografi di Giuseppe Mazzini, donati dal compianto Ernesto Nathan, le carte di Domenico Antonio Farini assassinato come carbonaro, di cui ha tessuto la vita nobilmente il nostro collega Rava, le carte di Luigi Carlo Farini che ebbe tanta parte nel risorgimento italiano, acquistate appunto dall'on. Rava allorchè fu ministro della pubblica istruzione, le carte di Francesco Crispi e del generale Zucchi, che ebbe tanta parte negli avvenimenti del 1831, e, che, fuggito sopra una nave, fu catturato

dall'ammiraglio Bandiera, padre dei due illustri martiri del 1844.

Da ultimo ricordo la celebre raccolta Luzziotti, formata di oltre trentamila pezzi, e che è costata 50 mila lire.

Mi permetta il Senato un breve episodio che mi pare degno del suo interesse. Il Comitato nazionale fu informato che una pronipote del glorioso martire Ciro Menotti possedeva una miniatura di lui, una ciocca dei suoi capelli e la lettera originale che egli poche ore prima di andare al supplizio scrisse alla moglie, e che fu confidata al confessore, il quale invece di consegnarla alla famiglia la consegnò alla polizia. Il Comitato nazionale, avuta notizia di questi preziosi cimeli, si rivolse a quella giovane donna per acquistarli; costei rispose con una lettera veramente ammirabile, così: « quei cimeli sono l'unico tesoro della mia famiglia, non ho niente di più caro, ma l'idea di venderli mi ripugna, sarebbe una profanazione; preferisco donarli ». E li donò. (*Benissimo*). Li donò nonostante che essa...

VICINI. ... che era effettivamente in miseria.

MAZZIOTTI. non avesse neanche i mezzi di educare l'unica sua figliuola. Il Comitato la raccomandò al suo presidente di allora, il senatore Finali, perchè si interessasse presso il Ministero della pubblica istruzione per l'educazione di questa giovinetta.

Altrettanto importante è ciò che si riferisce al museo; basti ricordare il medagliere Padoa, di 4300 pezzi, di cui 52 in oro. Molti altri documenti potrei citare, ma per brevità ne risparmio l'elenco al Senato.

CASATI, *ministro della pubblica istruzione*. Le carte Fabrizi.

MAZZIOTTI. Giusto! Anche le carte di Nicola Fabrizi e di Giuseppe Massari, che il Comitato non ha ancora ritirato.

Ora tutto questo materiale che si trovava una volta presso la biblioteca « Vittorio Emanuele » fu trasferito nel palazzetto Venezia, dove manca lo spazio per poterlo collocare convenientemente e dove, se non sono male informato, a fianco del bravo conservatore professor Menghini non vi è neanche un personale per facilitare a gli studiosi la consultazione di documenti così importanti per la storia della nostra redenzione politica. Quindi tutto questo materiale attualmente, almeno in parte, è sottratto

agli studi ed al culto di quegli alti ideali che ispirano le sacre memorie degli innumeri sacrifici, degli eroismi, delle sventure incontrate dall'Italia per il suo risorgimento.

Dunque abbiamo un materiale copioso e di altissimo pregio, vi è un locale splendido come meglio non potrebbe desiderarsi, costruito dal Sacconi col concetto appunto di collocarvi il museo, gli archivi e la biblioteca del Risorgimento.

Nè manca la mobilia necessaria per collocarvi il materiale. Nel 1911, quando fu fatta nel monumento a Vittorio Emanuele la mostra del Risorgimento, il Comitato Nazionale acquistò tutti gli scaffali, le vetrine ed i mobili tutti che erano serviti a quella ricchissima mostra.

CASATI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione l'acquistò, non il Comitato.

MAZZIOTTI. Ne rendo lode al Ministero. Ora dopo circa venti anni, quando già tutto dovrebbe essere a posto, da tanti anni, si elevano dubbi sulla convenienza o meno di questi locali e sulla adattabilità di essi, e si pensa nientemeno di fare un altro edificio. Io debbo ricordare all'onorevole ministro che fin dal 1913 il Comitato nazionale nominò un'apposita commissione, di cui facevano parte gli ingegneri del monumento Manfredi e Piacentini, per vedere se i locali fossero adatti e come si dovesse distribuire in essi la biblioteca, il museo e l'archivio del risorgimento. Ho qui la relazione che fu fatta allora, dalla quale è dimostrata la piena adattabilità dei locali ed ho qui la pianta e la relazione che indicano con la massima precisione come museo, archivio e biblioteca dovranno essere distribuiti.

Dunque fin dal 1913 si vide che i locali erano perfettamente adatti e che nulla occorreva. Essi, almeno fino a qualche anno fa e pare tuttora, sono occupati da scultori, da disegnatori, da altri artisti che vi hanno trasferiti i loro studi: lo Stato corrisponde, probabilmente da lunghi anni, stipendi ad architetti, a disegnatori, ad artisti ed a coloro che sono addetti al Monumento.

Io non vorrei che questa condizione di cose si prolungasse troppo. Abbiamo locale adatto, un cospicuo materiale, abbiamo un programma preciso per distribuzione del museo, dell'archivio e della biblioteca: non so cosa altro si

attenda. Purtroppo nelle cose italiane domina quella lungaggine che se può essere giustificata talvolta dalla necessità di ripartire le spese in varie rate, non trova più la sua giustificazione quando le opere si prolungano per molti anni ed implicano spese assai maggiori di quelle che occorrerebbero con una esecuzione non dirò più sollecita, ma meno lenta.

Abbiamo un esempio che credo doloroso: quello dei lavori della Camera dei deputati che sono costati finora, mi si dice, 64 milioni! Io sono interamente profano in fatto di architettura ma non credo che si possa essere molto soddisfatti del modo come è stata spesa una somma così ingente e del risultato ottenuto. Ignoro inoltre se i lavori siano compiuti.

Mi auguro che l'onorevole ministro, il cui nome ricorda luminosi esempi di patriottismo, mi auguro che il nostro venerando collega on. Boselli, che così degnamente presiede il Comitato nazionale, vogliano por termine ad un indugio così lungo. Esaminino e facciano esaminare se davvero occorra un nuovo edificio. Il collocare nel Monumento al Gran Re quei cimeli sarà opera di alto decoro per la città di Roma, ed è atto doveroso verso la me-

moria dei nostri martiri e di vera gloria per la nostra Patria. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Approvazione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario 1924-25 » (N. 78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 78*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,750,000 »
2	Personale civile e militare appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità e supplemento di servizio attivo (Spese fisse)	300,000 »
3	Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti	75,000 »
4	Sussidi al personale in attività di servizio	16,000 »
5	Sussidi agli ex-impiegati e loro famiglie	5,000 »
6	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso, di spese di viaggio	22,000 »
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione centrale	87,000 »
8	Compensi a persone estranee all'Amministrazione coloniale per studi e lavori eseguiti nel suo interesse	25,000 »
9	Spese per i Consigli e Comitati permanenti e per Commissioni	20,000 »
10	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,000 »
11	Manutenzione del Palazzo della Consulta, adattamenti ed impianti vari nei locali dell'Amministrazione centrale	70,000 »
12	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,407,000 »

	<i>Riporto</i>	2,407,000 »
13	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	30,000 »
14	Spese per i telegrammi di Stato (Spesa obbligatoria)	400,000 »
15	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro,aggio, sconto e commissioni su divise estere (Spesa obbligatoria)	16,000 »
16	Spese casuali	25,000 »
17	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		2,878,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
18	Studi, ricerche ed esperimenti eseguiti a cura dello Stato - Esplora- zioni e missioni geografiche e scientifiche	30,000 »
19	Sovvenzioni ad istituzioni nazionali ed internazionali aventi scopi co- loniali	100,000 »
20	Sovvenzioni e rimborsi di spese per Congressi, Esposizioni e pubbli- cazioni fatte a spese di Enti o persone estranee all'Amministra- zione coloniale	75,000 »
21	Spese pel funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	20,000 »
22	Museo coloniale - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del museo	20,000 »
23	Spese politiche segrete	50,000 »
24	Somma da porsi a disposizione dei Governatori e da erogarsi diret- tamente dal Ministero per spese politiche	1,500,000 »
25	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il per- sonale addettovi e pel funzionamento dei servizi	650,000 »
		2,445,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
26	Pensioni ordinarie (Spesa fissa)	400,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	400,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	400,000 »
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . .	10,000 »
28	Contributi dello Stato pel personale femminile iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e quote d'integrazione per le pensioni del personale proveniente dalle ferrovie dello Stato, avente diritto al trattamento di riposo (Spesa obbligatoria)	9,900 »
		419,900 »
	<i>Fondo a disposizione per le Colonie.</i>	
29	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili e militari nelle Colonie (art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione del Ministero delle colonie)	6,500,000 »
	<i>Contributi per le Colonie..</i>	
30	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania.	72,661,000 »
31	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica: .	3,065,000 »
32	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Cirenaica .	60,548,000 »
33	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea . . .	14,004,200 »
34	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana ivi comprese quelle per gli assegni da corrispondersi ai Sultani di Obia e dei Migiurtini	8,949,000 »
		159,227,200 »
	TITOLO II	
	SPESA STRAORDINARIA	
	—	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	<i>Spese generali.</i>	
35	Indennità di caroviveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e articolo 188 Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395)	350,000 »

Contributi straordinari per le Colonie.

36	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitanea	4,250,000 »
37	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Tripolitania	33,500,000 »
38	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Cirenaica	8,600,000 »
39	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Cirenaica	18,700,000 »
40	Contributo straordinario per corrispondere l'indennità caro-viveri al personale della Colonia Eritrea	1,000,000 »
41	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana, per sopperire alle spese derivanti al bilancio della colonia del mutato ragguglio della rupia alla lira.	9,500,000 »
42	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per opere, provviste e tutte le altre spese di cui al Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 137, modificato col Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2600 (Spesa ripartita - Terza delle sei quote) . .	3,000,000 »
43	Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche in dipendenza dei danni del terremoto del 1921 e per concorso nella spesa di ricostruzione e riparazione di edifici privati distrutti o danneggiati dai terremoti stessi (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2565) (Spesa ripartita - Seconda delle quattro quote)	5,000,000 »
		83,550,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Accensione di crediti.

44	Somma da concedere a titolo di mutuo a Società civili o commerciali ed a privati cittadini o sudditi italiani che abbiano intrapreso o intraprenderanno in Eritrea e nella Somalia italiana, senza aiuto del Governo, importanti lavori per adibire a culture industriali terreni di estensione non inferiore a tremila ettari (legge 24 luglio 1922, n. 1046, e Regio decreto 30 luglio 1922, n. 1088, e decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2599) (Terza delle quattro rate) . .	12,000,000 »
----	---	--------------

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	2,878,800 »
Spese per servizi speciali.	2,445,000 »
Debito vitalizio	419,900 »
Fondo di riserva per le Colonie	6,500,000 »
Contributi per le Colonie.	159,227,200 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	171,470,100 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	350,000 »
Spese per servizi speciali.	»
Contributi straordinari per le Colonie	83,550,000 »
<hr/>	
Totale della categoria prima delle parte straordinaria . . .	83,900,000 »

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Accensione di crediti	12,000,000 »
Totale del titolo II, spesa straordinaria . . .	95,000,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie . . .	267,370,100 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	255,370,100 »
Categoria III. — Movimento di capitali	12,000,000 »
Totale generale . . .	267,370,100 »



BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA

per l'esercizio finanziario 1924-25

Stato di previsione dell'Entrata della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1924-25.

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	9,000,000 »
2	Proventi dei monopoli	11,300,000 »
3	Tasse sugli affari.	2,700,000 »
4	Proventi postali e telegrafici	1,750,000 »
5	Tributi diretti (decreto governatoriale 26 maggio 1923, n. 501).	3,000,000 »
6	Entrate diverse	330,000 »
7	Proventi eventuali	200,000 »
8	Aggio sull'oro	9,000,000 »
9	Proventi degli stabilimenti militari	150,000 »
10	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>

37,430,000 »

Contributi dello Stato.

11	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	72,661,000 »
----	---	--------------

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

12	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	4,250,000 »
13	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	33,500,000 »
14	Ricupero somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>
		37,750,000 »

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

15	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808)	5,000,000 »
----	---	-------------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

16	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
17	Somme ricavate dalla vendita beni del demanio patrimoniale	<i>per memoria</i>
18	Riscossioni di somme relative ad accensioni di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti della amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
19	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	<i>per memoria</i>
20	Ricupero di somme adoperate per il rifornimento del deposito di carbone	<i>per memoria</i>
21	Ricupero delle spese di ogni genere pel funzionamento dell'ospedale Coloniale	<i>per memoria</i>

»

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****ENTRATE ORDINARIE.***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia	37,430,000 »
Contributi dello Stato	72,661,000 »
Totale entrate ordinarie effettive	110,091,000 »

TITOLO II.**ENTRATE STRAORDINARIE.**

Categoria I. — Entrate effettive	37,750,000 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	5,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali	»
Totale entrate straordinarie	42,750,000 »
Totale entrate reali	152,841,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIA*CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Titolo I. — Entrate ordinarie	110,091,000 »
Titolo II. — Entrate straordinarie	37,750,000 »
Totale entrate effettive	147,841,000 »

<i>CATEGORIA II. Costruzione strade ferrate</i>	5,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	»
Totale generale	152,841,000 »

Stato di previsione della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1924-25.

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per il Governo ed i servizi civili.

Spese comuni ai vari servizi.

1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse	3,900,000 »
2	Personale provvisorio funzionari indigeni: assegni ed indennità fisse.	4,200,000 »
3	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza; indennità e spese di viaggio per trasferimenti missioni e congedi	876,000 »
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	40,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale.	80,000 »
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la manutenzione dei locali	400,000 »
7	Spese postali e telegrafiche	150,000 »
8	Acquisto di libri ed opere diverse: spese per il bollettino ufficiale e per le altre pubblicazioni nell'interesse della colonia	40,000 »
9	Spese per il Parlamento locale	<i>per memoria</i>
10	Spese per l'elezione dei membri del Parlamento, dei Consigli amministrativi e municipali - Spese pel Consiglio di Governo e per Commissioni e delegazioni speciali	100,000 »
11	Assegni a capi notabili indigeni o pensionati od ex impiegati turchi .	500,000 »
12	Spese per le guardie locali	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,786,000 »

	<i>Riporto</i>	10,786,000 »
13	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 »
14	Spese segrete	85,000 »
15	Spese di beneficenza ed assistenza: sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	600,000 »
16	Spese di liti.	6,000 »
17	Spese casuali	30,000 »
18	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 76 dell'ordinamento amministrativo contabile per la Tripolitania e la Cirenaica (decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
		11,532,000 »
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
19	Uffici di Governo - Spese di ogni genere pel funzionamento degli uffici	500,000 »
20	Servizio dei monopoli (Spesa d'ordine).	4,680,000 »
21	Servizio della R. Guardia di finanza - Stipendi, soldo e soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	1,050,000 »
22	Servizio dogane, imposte e tasse - Delegazione del tesoro - Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi	75,000 »
23	Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	300,000 »
24	Servizio agrario, metereologico, forestale e zootecnico - Servizio economico - Spese per la valorizzazione economica - Concorsi, studi ed esperimenti relativi - Spesa per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	2,000,000 »
25	Servizi marittimi e portuali - spese pel funzionamento del servizio - Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (Legge 13 luglio 1914, n. 768)	185,000 »
26	Servizi giudiziari e di notariato	185,000 »
27	Servizi fondiari	30,000 »
28	Servizi della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,105,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	9,015,000 »
29	Servizio di pubblica sicurezza		40,000 »
30	Servizio dei Reali carabinieri; casermaggio		100,000 »
31	Servizi carcerari		830,000 »
32	Servizi sanitari		630,000 »
33	Servizi archeologici		14,000 »
34	Servizi scolastici		355,000 »
35	Servizi postali ed elettrici		465,000 »
36	Servizio delle opere pubbliche		91,000 »
37	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi		1,600,000 »
			13,230,000 »
	<i>Restituzioni diverse.</i>		
38	Restituzione di imposte, tasse ed altri proventi indebitamente acquisiti all'entrata e corresponsione di tasse dovute a municipi (Spese d'ordine)		65,000 »
	<i>Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.</i>		
39	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate		300,000 »
40	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche		100,000 »
			400,000 »
	<i>Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.</i>		
41	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi alla truppa italiana ed indigena		40,425,000 »
42	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario. Spese per servizio sanitario e spese generali		25,000,000 »
43	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli		11,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	76,425,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	76,425,000 »
44	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare e del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; colombaie; alloggiamenti e affitti; lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare: servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville; laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria, lubrificanti, carburanti e materiale automobilistico.	5,000,000 »
45	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.	3,000,000 »
46	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico.	439,000 »
		84,864,000 »
 TITOLO II 		
SPESE STRAORDINARIE 		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE. 		
Spese per il Governo ed i servizi civili. 		
47	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzate dall'articolo 13 decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dell'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84	<i>per memoria</i>
48	Spese eccezionali di carattere politico e spese per gli arabi bisognosi immigrati in località diverse	500,000 »
49	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	500,000 »
50	Spese per l'accertamento dei diritti fondiari: assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi	750,000 »
51	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico; assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,250,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1924

	<i>Riporto</i> . . .	2,250,000 »
52	Indennità di caroviveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044, e 15 giugno 1919, numero 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737) (Spesa fissa)	2,000,000 »
		4,250,000 »
	<i>Spese militari.</i>	
53	Indennità temporanea mensile di caroviveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'amministrazione militare in servizio in Colonia (Decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) (Spese fisse)	1,500,000 »
54	Indennità caroviveri ai militari indigeni dei reparti regolari ed agli indigeni delle bande fisse e mobili, miglioramenti economici alle famiglie dei militari morti in guerra ed agli indigeni congedati per ferite od infermità contratta in servizio che li rendono inabili al lavoro proficuo (Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1389) . . .	2,500,000 »
55	Spese per gli ufficiali, impiegati di ruolo e provvisori e per la truppa assegnati in colonia in più dell'organico per servizi speciali e laboratori	1,500,000 »
56	Spese per reparti eritrei temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari; premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze	22,000,000 »
56 <i>bis</i>	Spese per la Legione permanente libica di milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio nella Tripolitania	6,000,000 »
		33,500,000 »
	CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
	<i>Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.</i>	
57	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie: acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (Decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) (Spesa ripartita)	5,000,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

58	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
59	Pagamenti di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa.	<i>per memoria</i>
60	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta.	<i>per memoria</i>
61	Spese per i depositi di carbone	<i>per memoria</i>
62	Spese di ogni genere pel funzionamento dell'ospedale coloniale	<i>per memoria</i>

»

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I


SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per il Governo ed i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi	11,532,000 »
Fondo di riserva	»
Spese per i singoli servizi	13,230,000 »
Restituzioni diverse.	65,000 »
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	400,000 »
	25,227,000 »
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	84,864,000 »
	110,091,000 »

TITOLO II	
SPESA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Spese per il Governo ed i servizi civili	4,250,000 »
Spese militari	33,500,000 »
Totale spese effettive straordinarie . . .	37,750,000 »
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	5,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	»
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	152,841,000 »
RIASSUNTO PER CATEGORIA	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	147,841,000 »
Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate (Parte straordinaria) .	5,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	»
Totale spese reali . . .	152,841,000 »
Totale generale . . .	152,841,000 »



APPENDICE AL BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA

BILANCIO
DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA TRIPOLITANIA
per l'esercizio finanziario 1924-25

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

1919

RESEARCH IN THE HISTORY OF THE UNITED STATES

for the year 1919

Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1924-25.

ENTRATA

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	900,000	
	B) Bagagli	120,000	
	C) Merci	<u>2,180,000</u>	3,200,000 >
2	Introiti indiretti dell'esercizio		60,000 >
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio . . .	10,000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi	500	
	C) Ricuperi diversi	<u>45,000</u>	55,500 >
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori <i>per memoria</i>		
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento <i>per memoria</i>		
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile <i>per memoria</i>		
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse <i>per memoria</i>		<i>per memoria</i>
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio		300,000 >
	Totale della parte ordinaria . . .		<u>3,615,500 ></u>

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

6	Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	200,000 »
7	Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo della vendita di beni immobili	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario	<i>per memoria</i>
	D) Diversi	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria	200,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	3,815,500 »
TITOLO III. — GESTIONE DEL MAGAZZINO.		
9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (art. 34 - Norme approvate col Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194)	<i>per memoria</i>
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino	<i>per memoria</i>
	Totale della gestione del magazzino	»
	Totale generale delle entrate	3,815,500 »

Stato di previsione della Spesa per le Ferrovie della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1924-25.

S P E S A

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*

1	Spese dell'ufficio di dirigenza:		
	A) Personale	330,000	
	B) Diverse	20,000	
		<hr/>	350,000 »
2	Spese del servizio movimento:		
	A) Personale:		
	1. Stazioni.	285,000	
	2. Convogli (scorta treni)	100,000	
		<hr/>	395,000
	B) Indennizzi per perdite ed avarie	1,000	
	C) Diverse	20,000	
		<hr/>	416,000 »
3	Spese del servizio trazione e veicoli:		
	A) Personale (locomozione)	280,000	
	B) Combustibile	730,000	
	C) Materie per pulizia ed untura	90,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua	40,000	
	E) Diverse	8,500	
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	1,448,500	766,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,148,500	766,000 »
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale		400,000	
	2. Materie, materiali e diverse . . .		291,000	
			<u>691,000</u>	1,839,500 »
4	Spese del servizio lavori:			
	A) Personale		416,000	
	B) Diverse		100,000	
			<u>516,000</u>	516,000 »
5	Spese generali di esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali		5,000	
	B) Contributo dell'Amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 Regolamento Personale)		84,000	
	C) Diverse		70,000	
			<u>159,000</u>	159,000 »
		Totale § 1		<u>3,280,500</u> »
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>			
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore			5,000 »
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento			47,000 »
8	Rinnovamento delle traverse			173,000 »
9	Rinnovamento del materiale rotabile			110,000 »
		Totale § 2		<u>335,000</u> »
	§ 3. — <i>Spese accessorie.</i>			
10	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione .			<i>per memoria</i>
		Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°)		<u>3,615,500</u> »

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194 . . .	200,000 »
12	Acquisto di materiale rotabile	<i>per memoria</i>
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	<i>per memoria</i>
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . .	200,000 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	3,815,500 »

TITOLO III

GESTIONE DEL MAGAZZINO

15	Acquisto di materiali e forniture diverse pel magazzino	<i>per memoria</i>
16	Fondi da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino	<i>per memoria</i>
	Totale della gestione del magazzino . . .	»
	Totale generale della spesa . . .	3,815,000 »



BILANCIO DELLA CIRENAICA

per l'esercizio finanziario 1924-25

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Stato di previsione dell'Entrata della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1924-25.

TITOLO I

ENTRATE ORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	5,300,000 »
2	Proventi dei monopoli	6,500,000 »
3	Tasse sugli affari	900,000 »
4	Proventi postali e telegrafici	1,200,000 »
5	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare . . .	1,200,000 »
6	Contributo dei centesimi di guerra (Decreto luogotenenziale 14 dicembre 1915, n. 1845, 29 giugno 1916 n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477)	60,000 »
7	Entrate diverse	93,000 »
8	Entrate di aziende speciali e di stabilimenti sanitari	150,000 »
9	Proventi eventuali	600,000 »
10	Aggio sull'oro	5,300,000 »
11	Proventi degli stabilimenti militari	145,000 »
12	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>
		21,448,000 »
<i>Contributi dello Stato.</i>		
13	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	3,065,000 »
14	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	60,548,000 »
		63,613,000 »

TITOLO II

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

15	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	8,600,000 »
16	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	18,700,000 »
17	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>
		27,300,000 »

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

18	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808)	5,000,000 »
----	---	-------------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

19	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	<i>per memoria</i>
20	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	<i>per memoria</i>
21	Riscossione di somme relative ad accensioni di debiti, ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
22	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego dei materiali dei magazzini di scorta	<i>per memoria</i>
22 <i>bis</i>	Somma proveniente dal mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti per opere marittime, stradali, idrauliche e edilizie, intese a valorizzare la Cirenaica anche in linea agricola (2ª quota - Regio decreto-legge 6 marzo 1924, n. 359)	10,000,000 »
		10,000,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia	21,448,000 »
Contributi dello Stato	63,613,000 »
Totale entrate ordinarie effettive	85,061,000 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive</i>	27,300,000 »
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	5,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	10,000,000 »
Totale entrate straordinarie	42,300,000 »
Totale generale	127,361,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Titolo I. — Entrate ordinarie	85,061,000 »
Titolo II. — Entrate straordinarie	27,300,000 »
Totale entrate effettive	112,361,000 »
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	5,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	10,000,000 »
Totale generale	127,361,000 »

Stato di previsione della Spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1924-25.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.

Spese comuni ai vari servizi.

1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse	3,600,000 »
2	Personale provvisorio e funzionari indigeni - Assegni ed indennità fisse	5,600,000 »
3	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza - Indennità e spese di viaggio per trasferimenti, missioni e congedi	979,000 »
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie	50,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale	100,000 »
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illu- minazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali	500,000 »
7	Spese postali e telegrafiche	300,000 »
8	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il Bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse della colonia.	70,000 »
9	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Com- missioni e Delegazioni speciali	1,000,000 »
10	Assegni a capi notabili e a pensionati ed ex-impiegati turchi	2,000,000 »
11	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 »
12	Spese segrete	100,000 »
13	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad Istituti locali e spese varie	200,000 »
	<i>Da riportare</i>	14,524,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	14,524,000 »
14	Spese di liti.		3,000 »
15	Spese casuali		20,000 »
16	Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo contabile della Tripolitania e della Cirenaica (decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363)		<i>per memoria</i>
			14,547,000 »
	<i>Spesa per i singoli servizi.</i>		
17	Uffici di Governo - Spese d'ogni genere pel funzionamento degli Uffici		500,000 »
18	Sevvizi dei monopoli (Spesa d'ordine)		1,685,000 »
19	Servizio della Regia guardia di finanza - Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali e al personale di truppa - Casermaggio armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio . .		765,000 »
20	Servizi tasse, dogane e delegazione tesoro		54,000 »
21	Scuola d'arti e mestieri		200,000 »
22	Servizio economico - Servizio agrario forestale e zootecnico - Spese per la valorizzazione economica - Concorsi - Studi ed esperimenti relativi - Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione		1,400,000 »
23	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768) . .		310,000 »
24	Servizi giudiziari e di notariato		185,000 »
25	Servizi fondiari		30,000 »
26	Servizi di pubblica sicurezza		80,000 »
27	Servizi carcerari		690,000 »
28	Servizi sanitari		1,590,000 »
29	Servizi archeologici.		33,000 »
30	Servizi scolastici		258,000 »
31	Servizi postali ed elettrici		471,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	8,251,000 »

	<i>Riporto</i>	8,251,000 »
32	Servizio delle opere pubbliche.	15,000 »
33	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi	1,500,000 »
		9,766,000 »
	<i>Restituzioni diverse</i>	
34	Restituzione di imposte, tasse ed altri proventi indebitamente acquisiti all'entrata e corresponsione di aliquote di tasse devolute a municipi	40,000 »
	<i>Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.</i>	
35	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	500,000 »
36	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	<i>per memoria</i>
		500,000 »
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
37	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena.	26,412,000 »
38	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese per servizio sanitario e spese generali	19,660,000 »
39	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli.	6,500,000 »
40	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville - Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria - Servizio automobilistico	5,000,000 »
41	Trasporti militari: spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia	2,000,000 »
42	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia, per il servizio semarico e per il deposito di rifornimento di Tobruk	636,000 »
		60,208,000 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per il Governo ed i servizi civili.

43	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84 . . .	<i>per memoria</i>
44	Bande irregolari indigene - Servizi di polizia nei territori delle tribù e sicurezza delle linee di comunicazione.	3,000,000 »
45	Spese per i servizi di polizia e di sicurezza nelle oasi e nella regione desertica	3,000,000 »
46	Spese eccezionali di carattere politico	300,000 »
47	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi	300,000 »
48	Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853 (Spesa fissa).	2,000,000 »
48 <i>bis</i>	Opere marittime, stradali, idrauliche ed edilizie intese a valorizzare la Cirenaica anche in linea agricola, alle cui spese si provvede con i fondi del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti (Regio decreto-legge 6 marzo 1924, n. 359)	10,000,000 »
		<hr/>
		18,600,000 »
<i>Spese militari.</i>		
49	Indennità di caro-viveri a favore di ufficiali e di sottufficiali e di personale civile dell'Amministrazione militare, ai sensi del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853 (Spesa fissa) .	1,000,000 »
50	Spese per reparti eritrei temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico; soprassoldo speciale concesso transitoriamente ai militari libici; premi in denaro ai militari indigeni libici per atti di valore e servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altro a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari e in speciali circostanze. . .	7,500,000 »
		<hr/>
<i>Da riportarsi</i>		8,500,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	8,500,000 »
51	Spese per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusione di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per trasporti straordinari in colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore		1,200,000 »
51 <i>bis</i>	Spese per la Legione permanente libica di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio nella Cirenaica		9,000,000 »
		Spese straordinarie militari . . .	18,700,000 »
		Totale delle spese effettive straordinarie . . .	37,300,000 »
CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.			
<i>Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato, con la cassa depositi e prestiti di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.</i>			
52	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) - Spesa ripartita - 5 ^a delle dieci rate		5,000,000 »
		Totale delle spese per costruzioni ferroviarie . . .	5,000,000 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.			
53	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)		<i>per memoria</i>
54	Pagamento di somme relative ad accensioni di crediti, ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa		<i>per memoria</i>
55	Acquisto di materiali e forniture diverse nei magazzini di scorta .		<i>per memoria</i>
			»

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per il Governo ed i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi	14,547,000 »
Spese per i singoli servizi	9,766,000 »
Restituzioni diverse	40,000 »
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	500,000 »

24,853,000 »

Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali 60,208,000 »

Totale delle spese effettive ordinarie 85,061,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per il Governo ed i servizi civili.	18,600,000 »
Spese militari	18,700,000 »

37,300,000 »

<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	5,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	»
Totale generale	127,361,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	122,361,000 »
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	5,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	»
Totale generale	127,361,000 »

APPENDICE AL BILANCIO DELLA CIRENAICA

BILANCIO
DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLA CIRENAICA

per l'esercizio finanziario 1924-25

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 354: QUANTUM MECHANICS

LECTURE 10: ANGULAR MOMENTUM

Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1924-25.

ENTRATA

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico:			
	A) Viaggiatori	190,000		
	B) Bagagli	30,000		
	C) Merci	250,000		
			<u>470,000</u>	»
2	Introiti indiretti dell'esercizio		25,000	»
3	Introiti per rimborsi di spese:			
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	2,000		
	B) Ricuperi diversi	22,000		
			<u>24,000</u>	»
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:			
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori. <i>per memoria</i>			
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento <i>per memoria</i>			
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile <i>per memoria</i>			
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse <i>per memoria</i>			
				<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio		500,000	»
			<u>1,019,000</u>	»
	Totale parte ordinaria			

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

6	Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	100,000 »
7	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo della vendita di beni immobili	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario	<i>per memoria</i>
	D) Diversi	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria	100,000 »

TITOLO III.

GESTIONE DEL MAGAZZINO

9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (articolo 34 - Norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194)	<i>per memoria</i>
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino	<i>per memoria</i>
	Totale gestione del magazzino	»
	Totale generale dell'entrata	1,119,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	668,000 »
4	Spese del Servizio Lavori:		
	A) Personale	146,000	
	B) Diverse	10,000	
		<hr/>	156,000 »
5	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	10,000	
	B) Contributo dell'amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 Reg. Personale)	26,000	
	C) Diverse	40,000	
		<hr/>	76,000 »
		Totale § 1	900,000 »
			<hr/>
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>		
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore		<i>per memoria</i>
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento		16,000 »
8	Rinnovamento delle traverse		50,000 »
9	Rinnovamento del materiale rotabile		53,000 »
		<hr/>	
		Totale § 2	119,000 »
			<hr/>
	§ 3. — <i>Spese accessorie.</i>		
10	Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione		<i>per memoria</i>
		<hr/>	
		Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°)	1,019,000 »
			<hr/>

TITOLO II
PARTE STRAORDINARIA

11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	100,000 »
12	Acquisto di materiale rotabile	<i>per memoria</i>
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	<i>per memoria</i>
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	<i>per memoria</i>
Totale		100,000 »

TITOLO III
GESTIONE DEL MAGAZZINO

15	Acquisto di materiale e forniture diverse pel magazzino	<i>per memoria</i>
16	Fondo da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino	<i>per memoria</i>
Totale della gestione del magazzino		»
Totale generale delle spese		1,119,000 »



BILANCIO DELLA COLONIA ERITREA

per l'esercizio finanziario 1924-25

Stato di previsione dell'Entrata della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1924-25.

TITOLO I

ENTRATE ORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	4,000,000 »
2	Tasse di consumo e privative	200,000 »
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1,100,000 »
4	Tasse sugli affari e proventi notarili	650,000 »
5	Proventi di beni demaniali	552,000 »
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui redditi mobiliari	800,000 »
7	Tributi	1,484,000 »
8	Proventi di stabilimenti sanitari	749,800 »
9	Entrate diverse	1,869,000 »
10	Proventi eventuali	255,000 »
11	Concorsi pel funzionamento dell'Ambulatorio italiano a Gedda e per la spesa del guardiano dell'Ospizio italiano alla Mecca	25,000 »
12	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	<i>per memoria</i>
13	Ricchezza mobile e contributo centesimo di guerra (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504)	750,000 »
		12,434,800 »
		14,004,200 »
	<i>Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.</i>	
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	14,004,200 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

15	Contributo straordinario dello Stato per provvedere alla concessione dell'indennità temporanea mensile al personale civile e militare, a' sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379) e del Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 . . .	1,000,000 »
16	Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere alla esecuzione e riparazione di opere pubbliche in dipendenza dei danni dei terremoti del 1921 e per concorso nelle opere di ricostruzione e riparazione di edifici privati distrutti o danneggiati dai terremoti stessi (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2565) (seconda delle quattro rate)	5,000,000 »
		6,000,000 »

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

*Somministrazioni straordinarie dello Stato
per costruzioni ferroviarie.*

17	Somma proveniente dai prestiti contratti dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e per la relativa dotazione di materiale di trazione e rotabile (leggi 6 luglio 1911, n. 763; 25 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	4,000,000 «
----	--	-------------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Movimento debiti e crediti.

18	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (art. 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161)	per memoria
----	---	-------------

Magazzino generale.

19	Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (art. 244, regolamento amministrativo e contabile)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

Esercizio ferroviario.

20	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia . . .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia	12,434,800 »
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	14,004,200 »
Totale del titolo I. Entrate ordinarie . . .	26,439,000 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Somministrazioni straordinarie dello Stato	6,000,000 »
<i>CATEGORIA II. — Costruzioni di strade ferrate</i>	<i>4,000,000 »</i>

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Movimento debiti e crediti	<i>per memoria</i>
Magazzino generale	<i>per memoria</i>
Esercizio ferroviario	<i>per memoria</i>
Totale della categoria III	
	»
Totale del titolo II. Entrate straordinarie	
	10,000,000 »
Totale generale	
	36,439,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Titolo I - Parte ordinaria	26,439,000 »
Titolo II - Parte straordinaria	6,000,000 »
Totale categoria I	
	32,439,000 »
<i>CATEGORIA II - Costruzione di strade ferrate</i>	<i>4,000,000 »</i>
<i>CATEGORIA III - Movimento di capitali</i>	<i>per memoria</i>
Totale generale	
	36,439,000 »

Stato di previsione della spesa della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1924-25.

TITOLO I

SPESE ORDINARIE

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese pel Governo e per i servizi civili - Spese comuni ai vari servizi.

1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale; ritenute sugli stipendi a favore del Tesoro dello Stato	2,196,000 >
2	Personale avventizio - Assegni	1,340,000 >
3	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi)	1,125,000 >
4	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale	20,000 >
5	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla Colonia ed alle loro famiglie	10,000 >
6	Servizio Economato e Cassa	403,000 >
7	Assegni a capi e notabili indigeni	250,000 >
8	Assegni e spese varie per le bande assoldate	1,050,000 >
9	Spese varie di carattere politico	500,000 >
10	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate .	25,000 >
11	Spese casuali	47,000 >
		6,966,000 >
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
12	Spese per la giustizia	35,000 >
13	Servizi di carattere municipale	748,049.69
14	Servizio sanitario generale	950,000 >
	<i>Da riportarsi . . .</i>	1,733,049.69

	<i>Riporto</i> . . .	1,733,049.69
15	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza .	735,000 »
16	Reclusorio e carceri giudiziarie	170,000 »
17	Agenzie commerciali in Etiopia	580,000 »
18	Istituto siero-vaccinogeno	270,000 »
19	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	200,000 »
20	Servizi postali, telegrafici e telefonici	584,000 »
21	Stazioni radiotelegrafiche - Contributo al Ministero della marina . .	500,000 »
22	Servizio del Genio civile; manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie	1,250,000 »
23	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio	321,000 »
24	Somma da erogarsi per acquisto di macchine agricole, per premi ai migliori coltivatori di caffè e per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica e per altri provvedimenti a vantaggio della economia agraria della Colonia (art. 2, lettere <i>b, c e d</i> della legge 1° aprile 1915, n. 448, modificata col Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2601)	300,000 »
25	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchi- naggio, ecc.)	90,000 »
		6,733,049.69
	<i>Restituzioni diverse.</i>	
26	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'en- trata	<i>per memoria</i>
	<i>Esercizio ferrovie.</i>	
27	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	<i>per memoria</i>
	<i>Spese militari.</i>	
28	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena del Regio Corpo di truppe coloniali e ritenuta ordinaria per le pensioni	9,074,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	9,074,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	9,074,500 »
29	Viveri - Vestiario - Spese generali	845,000 »
30	Foraggio e spese diverse per quadrupedi - Rimonta	855,500 »
31	Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali	600,000 »
32	Mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia (Rimborso al Ministero della marina)	390,000 »
		11,765,000 »
TITOLO II		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese civili.</i>		
33	Indennità temporanea mensile al personale civile e militare ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379 e Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853)	600,000 »
34	Spesa per l'esecuzione e riparazione di opere pubbliche in dipendenza dei danni dei terremoti del 1921 e per concorso nelle spese di ricostruzione e riparazione di edifici privati distrutti e danneggiati dai terremoti stessi (Regio decreto legge 21 ottobre 1923, n. 2565) (seconda delle quattro quote)	5,000,000 »
35	Lavori pubblici vari	<i>per memoria</i>
36	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi)	174,509.07
37	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (Interessi)	12,383.54
38	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui l'articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 10ª annualità e 1° semestre della 11ª annualità su 2 milioni, 2° semestre della 9ª annualità e 1° semestre della 10ª annualità su un milione e 2° semestre 7ª annualità e 1° semestre 8ª annualità su lire 250,000)	128,998.37
		5,915,890.98

CATEGORIA II. — COSTRUZIONI DI STRADE FERRATE.

39	Completamento della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e relativo materiale di trazione e rotabile (Leggi 6 luglio 1911, numero 763 ; 22 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	4,000,000 »
----	--	-------------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

40	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara - Ammortamento	800,178.92
41	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda - Ammortamento. . .	189,642.70
42	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 legge 22 giugno 1913, n. 765 - ammortamento - 10° semestre, 9ª annualità e 1° semestre 11ª annualità su 2 milioni - 2° semestre 9ª annualità e 1° semestre 10ª annualità su 1 milione e 2° semestre 7ª annualità e 1° semestre 8ª annualità su lire 250,000).	69,237.71

Movimento debiti e crediti.

43	Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a paraggio totale o parziale di debiti della amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile) .	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

Magazzino generale.

44	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243, regolamento amministrativo e contabile).	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

Esercizio ferroviario.

45	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

1,059,059.33

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I

SPESE ORDINARIE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese pel Governo e per i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi	6,966,000 »
Spese per singoli servizi	6,733,049.69
Restituzioni diverse	»
Esercizio ferrovie	»
Spese militari	11,765,000 »
	<hr/>
Totale spese ordinarie	25,464,049.69
	<hr/>

TITOLO II

SPESE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese civili.	5,915,890.98
	<hr/>
<i>CATEGORIA II. — Costruzione strade ferrate.</i>	4,000,000 »
	<hr/>
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali - Estinzione di debiti</i>	1,059,059.33
	<hr/>
Totale spese straordinarie	10,974,950.31
	<hr/>
Totale generale	36,439,000 »
	<hr/>

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Titolo I. — Parte ordinaria	25,464,049.69
Titolo II. — Parte straordinaria	5,915,890.98
<hr/>	
Totale Categoria I	31,379,940.67
<hr/>	
<i>CATEGORIA II. — Costruzione strade ferrate</i>	4,000,000 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	1,059,059.33
<hr/>	
Totale generale	36,439,000 »
<hr/>	

APPENDICE AL BILANCIO DELL'ERITREA

BILANCIO
DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELL'ERITREA

per l'esercizio finanziario 1924-25

Stato di previsione dell'Entrata per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1924-25.

ENTRATA

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

1	Prodotti del traffico:		
	a) Viaggiatori a tariffa intiera	460,000	
	b) Viaggiatori a tariffa ridotta	262,000	
	c) Bagagli	110,000	
	d) Merci	3,200,00	
			4,032,000 »
2	Introiti indiretti dell'esercizio		7,000 »
3	Introito per rimborso di spese:		
	a) Versamento a magazzino in conto esercizio	13,000	
	b) Ricuperi diversi <i>per memoria</i>		13,000 »
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		<i>per memoria</i>
5	Contributo del bilancio della colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		<i>per memoria</i>
	Totale della parte ordinaria		4,052,000 »

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

6	Prelevamento dal fondo di riserva istituito nell'esercizio 1915-16 . . .	403,200 »
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia. . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . .	403,200 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	4,455,200 »

Stato di previsione della spesa per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1924-25.

S P E S E

TITOLO I

PARTE ORDINARIA

§ 1°. *Spese ordinarie d'esercizio.*

1	Direzione:			
	a) Personale	90,000		
	b) Diverse	5,000		
				95,000 >
2	Servizio movimento:			
	a) Personale:			
	1° Stazioni	195,000		
	2° Convogli (scorta treni)	73,800	268,800	
	b) Indennizzi per perdite ed avarie.	4,000		
	c) Diverse	8,000		
				280,800 >
3	Servizio trazione e veicoli.			
	a) Personale (locomozione)	300,000		
	b) Combustibile	1,300,000		
	c) Lubrificanti e materie per pulizie	155,000		
	d) Acqua	30,000		
	e) Diverse	10,000		
				375,800 >

	<i>Riporto</i> . . .	375,800 »
	<i>f) Manutenzione e riparazione rotabili:</i>	
	1. Personale 390,000	
	2. Materiale 400,000	
	<u>790,000</u>	2,585,000 »
4	Mantenimento e lavori:	
	a) Personale 510,000	
	b) Diverse. 39,000	
	<u>549,000</u>	549,000 »
5	Spese generali d'esercizio:	
	a) Affitto, adattamento e riparazioni locali. 10,000	
	b) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi 40,000	
	c) Indennità di licenziamento al personale. 50,000	
	d) Spese varie ed impreviste. 24,000	
	e) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (Spesa d'ordine) <i>per memoria</i>	
	<u>124,000</u>	
	Totale § 1	<u>3,633,800 »</u>
	§ 2. — <i>Spese complementari.</i>	
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore 15,000	
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile 403,200	
	<u>418,200</u>	418,200 »
	Totale § 2	<u>418,200 »</u>


§ 3 — *Spese accessorie.*

8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione . . .	<i>per memoria</i>
	Totale § 3 . . .	<i>per memoria</i>
	Totale della parte ordinaria . . .	4,052,000 »

TITOLO II

PARTE STRAORDINARIA

9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	276,500 »
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile .	126,700 »
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio	<i>per memoria</i>
	Totale della parte straordinaria . . .	403,200 »
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	4,455,200 »



BILANCIO DELLA SOMALIA ITALIANA

per l'esercizio finanziario 1924-25

Stato di previsione dell'Entrata della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1924-25.

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali	1,475,000	«
2	Proventi postali e radiotelegrafici.	180,000	»
3	Tasse sugli affari.	200.000	»
4	Entrate diverse	495,000	»
5	Proventi eventuali	57,000	»
6	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.		<i>per memoria</i>
7	Ricchezza mobile e contributo del centesimo di guerra	450.000	»
		<hr/>	
		2,857,000	»
		<hr/>	

Contributi ordinari dello Stato.

8	Contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana, ivi comprese quelle per gli assegni ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini	8,949,000	»
---	---	-----------	---

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi straordinari.

9	Contributo straordinario dello Stato per sopperire alla insufficienza degli stanziamenti al bilancio della Colonia, in dipendenza del mutato ragguaglio della rupia alla lira e maggiori entrate in relazione al ragguaglio stesso	9,500,000 »
10	Contributo straordinario dello Stato per opere pubbliche, forniture, provviste e per tutte le altre spese di cui al decreto Reale 7 gennaio 1923, numero 137, modificato col decreto Reale 7 ottobre 1923, n. 2600 (Terza delle 6 quote. - Vedasi articolo 41 della spesa).	3,000,000 »
		12,500,000 »

CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

11	Somma proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione del tronco Mogadiscio, Bem Haca-ba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine Etiopico e per la relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (Decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, N. 1394) (Spesa ripartita, ultima rata)	1,000,000 »
12	Ricupero di somme reintegrabili al corrispondente articolo dello stato di previsione della spesa	<i>per memoria</i>

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Movimento debiti e crediti.

13	Riscossione di somme relative ad accensione di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale dei crediti dell'amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa	<i>per memoria</i>
14	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati	<i>per memoria</i>
15	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	<i>per memoria</i>

Magazzini dell'Amministrazione coloniale.

16 Riscossione di somme per la cessione a pagamento dei materiali, generi ed oggetti dei magazzini dell'Amministrazione coloniale . . . *per memoria*

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****ENTRATE ORDINARIE.***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia	2,857,000 »
Contributi ordinari dello Stato	8,949,000 »
Totale entrate ordinarie effettive	11,806,000 »

TITOLO II.**ENTRATE STRAORDINARIE***CATEGORIA I. — Entrate effettive.*

Somministrazioni straordinarie dello Stato	12,500,000 »
--	--------------

CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.

Somministrazioni straordinarie dello Stato	1,000,000 »
--	-------------

Totale del titolo II. — Entrate straordinarie	13,500,000 »
--	---------------------

Totale generale	25,306,000 »
----------------------------------	---------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Entrate ordinarie	11,806,000 »
Entrate straordinarie	12,500,000 »
<hr/>	
Totale entrate effettive	24,306,000 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	1,000,000 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	
<hr/>	
Totale generale	25,306,000 »
<hr/>	

Stato di previsione della spesa della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1924-25.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per il Governo e per servizi civili.

Spese comuni ai vari servizi.

1	Personale di ruolo. Stipendi e indennità coloniale	1,473,800 »
2	Personale straordinario metropolitano. Assegni	697,200 »
3	Personale indigeno - Assegni	597,644 »
4	Indennità varie e rimborso di spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo di polizia)	560,400 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale.	20,000 »
6	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	5,000 »
7	Assegni ai sultani di Obbia e dei Migiurtini e spese varie per i Commissariati costieri della Somalia italiana settentrionale	360,000 »
8	Spese varie di carattere politico	470,400 »
9	Somma a disposizione del governatore per spese politiche riservate	22,500 »
10	Bande armate ed altre spese per la polizia del confine.	565,100 »
11	Affitto e manutenzione di locali di proprietà privata	80,000 »
12	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri.	105,360 »
13	Equipaggiamento (Corpo di polizia, Gogle, agenti doganali, carcerari, ecc.)	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,017,404 »

	<i>Riporto</i>	5,017,404 »
14	Economato; acquisto e manutenzione di mobili, spese per quadrupedi; abbonamenti a pubblicazioni; spese e concorsi per stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati, e spese varie di ufficio	174,220 »
15	Concorsi vari ad Enti ed Istituti per scopi coloniali	23,500 »
16	Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego	50,000 »
17	Spese casuali	17,057.19
		5,282,181.19
	<i>Spese per i singoli servizi.</i>	
18	Spese di giustizia	5,000 »
19	Carceri e servizio di pubblica sicurezza	80,000 »
20	Corpo di polizia: assegni, indennità e spese varie	593,160 »
21	Servizio sanitario, igienico e zoiatico; contributo all'ospedale di Mogadiscio	295,000 »
22	Capitaneria di porto e spese pel funzionamento dei fari e fanali, servizio doganale	47,000 »
23	Scuola d'arte e mestieri per gl'indigeni e servizi vari per l'insegnamento	33,520 »
24	Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale	131,040 »
25	Stazioni radiotelegrafiche (spese per le stazioni gestite dalla Amministrazione e contributi al Ministero della marina per quelle da esso gestite) e servizio telefonico	714,200 »
26	Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche	313,200 »
27	Laboratori tecnici del Genio civile; manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario	293,600 »
28	Servizi urbani.	62,000 »
29	Linea di navigazione fluviale sul Giuba.	75,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,642,720 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,642,720 »
30	Azienda dei distillatori e frigoriferi	35,000 »
31	Agenzia commerciale degli Arussi	50,400 »
		2,728,120 »
	<i>Restituzioni diverse.</i>	
32	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	<i>per memoria</i>
	<i>Spese militari.</i>	
33	Assegni agli ufficiali, impiegati civili, operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena	2,400,000 »
34	Viveri, vestiario e spese generali.	316,680 »
35	Foraggio e spese diverse per quadrupedi: rimonta	90,000 »
36	Occorrenze varie per la gestione dei servizi, manutenzione immobili, ecc.	198,570 »
37	Mantenimento Regie navi nelle acque delle Colonie (contributo al Ministero della marina)	390,000 »
		3,395,250 »
	TITOLO II	
	SPESA STRAORDINARIA	
	—	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	<i>Spese per il Governo e pei servizi civili.</i>	
38	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297; 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Interessi	210,674.61
39	Fondo a disposizione per integrazione degli stanziamenti del presente bilancio in dipendenza del mutato ragguaglio della rupia alla lira italiana	9,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	9,410,674,61

	<i>Riporto</i> . . .	9,410,674,61
40	Spese per opere pubbliche nella Somalia italiana, ivi comprese la costruzione e riparazione di stazioni radiotelegrafiche, per il riscatto di opere di derivazione costruite da Società private su corsi di acque pubbliche in forza di regolare concessione governativa, per la sistemazione dei servizi, per forniture o provviste occorrenti per l'avvaloramento della Colonia, ed infine per eventuali concorsi in iniziative private dirette a quest'ultimo scopo (3 ^a delle sei quote. Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 137, e Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2600)	3,000,000 »
40 <i>bis</i>	Indennità temporanea mensile al personale civile e militare, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379), e Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853	300,000 »
		12,710,674.61
CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
41	Costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confini Etiopico e relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (Decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394) (Spesa ripartita) (Ultima rata)	1,000,000 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTI DI CAPITALE.		
<i>Estinzione di debiti.</i>		
42	Rimborso al Tesoro dell'anticipazione di lire 570,527.82 fatta in dipendenza del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241, per la liquidazione consensuale delle pendenze finanziarie create fra il Governo e l'ex-Società commerciale italiana del Benadir (settimana delle otto annualità)	71,315.97
43	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Ammortamento	118,458.23
		189,774.20

Movimento debiti e crediti.

44	Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa.	<i>per memoria</i>
45	Fondi somministrati a funzionari delegati	<i>per memoria</i>

Magazzini dell'Amministrazione coloniale.

46	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) pel rifornimento dei magazzini	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****SPESA ORDINARIA.***CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese per il Governo e per i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi	5,282,181.19
Spese pei singoli servizi	2,728,120 »
Restituzioni diverse	<i>per memoria</i>
	8,010,301.19
Spese militari	3,395,250 »
	11,405,551.19
Totale spese ordinarie effettive . . .	

TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Spese pel Governo e pei servizi civili	12,710,674.61
<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	1,000,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimenti di capitali.</i>	
Estinzione di debiti	189,774.20
Movimento debiti e crediti	»
	189,774.20
Totale parte straordinaria	13,900,448.81
Totale spese reali	25,306,000 »
 RIASSUNTO PER CATEGORIE 	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Titolo I. - Spese ordinarie	11,405,551.19
Titolo II. - Spese straordinarie	12,710,674.61
Totale spese effettive	24,116,225.80

<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate</i>	1,000,000 >
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali</i>	189,774.20
Totale generale	25,306,000 >

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti ed approvati.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia italiana, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge;

3° ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica e della Colonia Eritrea, per l'anno finanziario 1924-25, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario 1924-25 dei contributi occorrenti per provvedere nell'esercizio medesimo alle spese straordinarie dei servizi civili e militari della Tripolitania, della Cirenaica e dell'Eritrea, giusta le risultanze dei relativi stati di previsione della spesa, e cioè:

a) lire 4,250,000 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Tripolitania;

b) lire 33,500,000 per provvedere alle spese straordinarie militari della Tripolitania;

c) lire 8,600,000 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Cirenaica;

d) lire 18,700,000 per provvedere alle spese straordinarie militari della Cirenaica;

e) lire 1,000,000 per la corresponsione della

indennità di caro-viveri al personale della Colonia Eritrea.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni emanate e da emanarsi per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato si applicano anche a quello che presta servizio presso i Governi della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia italiana.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro delle finanze è autorizzato - per l'esercizio finanziario 1924-25 - ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di lire 3,000,000.

(Approvato).

Art. 5.

Per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali nelle assegnazioni per spese di carattere civile e militare e per far fronte a nuove spese della stessa natura, quando non vi si provveda con storni, è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Colonie, fra le spese effettive ordinarie, uno speciale capitolo con la denominazione: « Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili e militari nelle Colonie ».

Con decreto del Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze, sarà provveduto, secondo le esigenze, ai necessari trasporti dal predetto capitolo a quelli riguardanti i contributi per le spese civili e militari ordinarie e straordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e alle conseguenti variazioni nei bilanci coloniali.

(Approvato).

Art. 6.

Il contributo ordinario dello Stato per le spese della Colonia Eritrea è portato, per l'e-

esercizio 1924-25, a lire 14,004,200 e quello per le spese della Somalia italiana, per lo stesso anno finanziario, a lire 8,949,000.

(Approvato).

Art. 7.

È autorizzato, per l'esercizio finanziario 1924-25, il contributo straordinario di lire 9,500,000, a favore della Somalia italiana, per sopperire al maggiore onere derivante al bilancio di quella Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira.

Il Governatore della Somalia italiana, con suoi decreti, potrà trasportare dall'articolo corrispondente a detto contributo, agli altri articoli, di parte ordinaria o straordinaria, della spesa del bilancio di quella Colonia, le somme necessarie in dipendenza del detto maggiore onere.

(Approvato).

Art. 8.

La validità delle disposizioni contenute:

a) negli articoli 3 e 4 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 880, che conferisce speciali poteri in materia finanziaria al Governatore della Tripolitania;

b) nel Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1212 che accorda al Governatore della Cirenaica più ampi poteri in materia di bilancio;

c) nel Regio decreto 15 ottobre 1923, numero 2602, che estende ai governatori dell'Eritrea e della Somalia le facoltà accordate in materia di bilancio ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica coi citati Regi decreti 25 marzo 1923, n. 880 e 29 aprile 1923, n. 1212;

è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1924-25.

(Approvato).

Art. 9.

I residui per spese straordinarie in Tripolitania e in Cirenaica rappresentati:

a) dalla rimanenza di fondi del mutuo con la Cassa depositi e prestiti, autorizzati dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990; dall'art. 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84;

b) dalla rimanenza di fondi di cui ai decreti luogotenenziali 17 novembre 1918, numero 1698, e 23 marzo 1919, n. 528;

c) dai resti di assegnazioni straordinarie di ogni altra provenienza;

saranno trasferiti, con decreti del ministro delle colonie, di concerto col ministro delle finanze, sentiti i singoli governatori, in articoli aggiunti unificati per ogni qualità di opere, lavori e forniture.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Approvazione di 5 protocolli in materia di diritto internazionale e privato, firmati dall'Italia e da altri Stati all'Aja il 28 novembre 1923 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto, dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri, e di quello approvato testè.

Prego il senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 769, che proroga al 30 giugno 1924 l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e si-

stemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie » (N. 17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 769, che proroga al 30 giugno 1924 l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° maggio 1924, n. 769, che proroga al 30 giugno 1924 l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 769.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1773, colle quali sono state annesse al territorio del Regno d'Italia le nuove Provincie;

Visto il Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2228, relativo alla revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo e avventizio dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica nelle nuove Provincie;

Visto il Regio decreto 29 novembre 1923, n. 2718, relativo all'esonero dal servizio di impiegati del cessato regime;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, coi

ministri per le finanze, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2228, per l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni del personale di ruolo ed avventizio fatte nelle nuove Provincie, e quelli stabiliti dal Regio decreto 29 novembre 1923, n. 2718, relativo all'esonero dal servizio di impiegati del cessato regime, sono prorogati, per il personale dipendente dalla Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, al 30 giugno 1924.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
DE STEFANI
OVIGLIO

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Diena a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DIENA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul

disegno di legge: « Approvazione del protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Diena della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Frola a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

FROLA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica e la sostituzione dei membri elettivi nelle Commissioni centrale e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche.

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1434, che ripristina l'indennità di servizio notturno al personale della Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Frola della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Riforma della legislazione marittima in materia di urto di navi e di assistenza e salvamento in mare ».
(N. 32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Riforma della legislazione marittima in materia di urto di navi e di assistenza e di salvamento in mare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 37).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'assistenza ed il salvataggio delle navi in pericolo, delle cose che si trovano a bordo, del

nolo e del prezzo di passaggio, sono regolati dalle disposizioni seguenti, senza che si debba distinguere fra queste due specie di servizio.

(Approvato).

Art. 2.

Qualunque fatto di assistenza o salvataggio, che abbia avuto un utile risultato, dà diritto ad un'equa remunerazione.

Se il soccorso prestato rimanga senza risultato, al soccorritore spetterà soltanto il risarcimento dei deterioramenti eventualmente subiti, senza colpa di lui, dalla nave nelle operazioni di soccorso.

(Approvato).

Art. 3.

Le persone che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, malgrado la proibizione espressa e ragionevole della nave soccorsa, non hanno diritto ad alcun compenso.

(Approvato).

Art. 4.

Il rimorchiatore non ha diritto a compenso per l'assistenza o il salvataggio della nave da esso rimorchiata, o del suo carico, se non quando abbia reso servizi eccezionali, che non possono essere considerati come l'adempimento del contratto di rimorchio.

(Approvato).

Art. 5.

Un compenso è dovuto anche nel caso in cui l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo fra navi appartenenti allo stesso proprietario.

(Approvata).

Art. 6.

L'ammontare del compenso o del risarcimento è fissato per accordo tra le parti o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria.

Nel medesimo modo sarà determinata la proporzione in cui il compenso o il risarcimento dovrà essere ripartito fra i salvatori.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni convenzione di assistenza o di salvataggio stipulata al momento e sotto l'influenza del pericolo può, a richiesta di una delle parti, essere annullata o modificata dall'autorità giudiziaria, se questa reputi che le condizioni convenute non siano eque.

In tutti i casi, allorchè sia provato che il compenso di una delle parti fu viziato da dolo o da reticenze; oppure allorchè il compenso sia, in misura eccessiva nell'un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione può essere annullata o modificata dal giudice, su richiesta della parte interessata.

(Approvato).

Art. 8.

Il compenso è fissato dall'autorità giudiziaria secondo le circostanze, prendendo per base:

a) in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato il soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita o dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti, ed i rischi di responsabilità ed altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, ove occorra, della destinazione speciale della nave soccorritrice;

b) in secondo luogo il valore delle cose salvate.

Queste medesime disposizioni si applicano alla ripartizione prevista dall'art. 6, comma secondo.

L'autorità giudiziaria può ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso, per loro colpa, necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si siano resi colpevoli di furto, ricettazione od altri atti fraudolenti.

L'autorità giudiziaria competente per ragioni di territorio a provvedere in conformità del precedente articolo e di quelli che precedono, come pure sulle azioni di risarcimento di danni cagionati dall'urto di navi, sarà quella del luogo dell'avvenimento o del primo approdo.

(Approvato).

Art. 9.

Nessun compenso è dovuto dalle persone salvate.

I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell'accidente che ha dato luogo all'assistenza ed al salvataggio, hanno diritto ad una equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessori.

(Approvato).

Art. 10.

L'azione per il pagamento del compenso si prescrive col decorrere di due anni dal giorno in cui le operazioni di assistenza o di salvataggio sono terminate.

(Approvato).

Art. 11.

La ripartizione del compenso di assistenza o di salvataggio tra il proprietario della nave, il capitano e le persone dell'equipaggio è regolata dalle norme contenute nell'articolo 138 del Codice per la marina mercantile.

È nulla ogni convenzione che abbia per iscopo di privare le persone dell'equipaggio, esclusi il capitano e gli ufficiali di bordo, dal diritto di partecipare, complessivamente, al premio di salvataggio, in una proporzione inferiore al quarto dell'intero ammontare di esso.

(Approvato).

Art. 12.

Nessun diritto al compenso di assistenza e salvataggio compete, salvo convenzione contraria, all'equipaggio di una nave, la quale sia armata ed equipaggiata all'unico scopo di prestare soccorso alle navi in pericolo o di esercitare l'industria dei recuperi.

(Approvato).

Art. 13.

Ogni capitano è tenuto, in quanto lo possa senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio od i suoi passeggeri, a prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo di vita.

Il proprietario della nave non è responsabile per le contravvenzioni a tale disposizione.

(Approvato)

Art. 14.

Gli articoli 120, 121, 127 del Codice per la marina mercantile sono abrogati.

(Approvato).

DEI DANNI CAGIONATI DALL'URTO DELLE NAVI.

Art. 15.

Gli articoli 660, 661, 662, 663, 664 e 665 del Codice di commercio sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti.

Art. 660. Se l'urto è fortuito, e se è dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi è dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno sofferti. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui le navi oppure una di esse, si trovino all'ancoraggio al momento dell'urto.

Art. 661. Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa.

Art. 662. Se vi è colpa comune, la responsabilità di ciascuna delle navi è proporzionata alla gravità delle colpe rispettivamente commesse, tuttavia, se, attese le circostanze, non si può determinare la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilità è divisa in parti uguali. I danni cagionati alle navi ed ai loro carichi, ed agli altri effetti e ad altri beni degli equipaggi, dei passeggeri e d'altre persone che si trovano a bordo, sono sopportati dalla nave in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarietà rispetto ai terzi.

Le navi in colpa sono tenute solidalmente, rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morti e da ferite, salvo rivalsa per parte della nave che ha pagato una quota superiore a quella che, in conformità del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.

Le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso di insufficienza, della somma distribuibile.

Art. 663. La responsabilità stabilita dagli articoli precedenti sussiste nel caso in cui l'urto sia avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilota sia obbligatorio.

Art. 664. Avvenuto un urto fra navi, il ca-

pitano di ciascuna di esse è tenuto in quanto lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri, a prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri.

È egualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all'altra nave il nome della propria nave, ed il porto ove trovasi iscritta, come pure i luoghi donde viene e dove è diretta.

Il proprietario della nave non è responsabile nel caso della sola contravvenzione alle dette disposizioni.

Art. 665. Le disposizioni che precedono sono applicabili al risarcimento dei danni che, o per esecuzione o per omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato sia a un'altra nave, sia alle persone e alle altre cose che trovansi a bordo, anche quando non vi sia stato urto.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Pregherei l'Ufficio centrale a voler considerare se, per la miglior chiarezza della disposizione del nuovo primo comma dell'art. 662 del Codice di commercio, non convenga sopprimere la frase finale di questo primo comma « senza solidarietà rispetto ai terzi ». Quando la solidarietà non si afferma non c'è; e se non c'è diventa superfluo il dire che non c'è.

Il resto dell'articolo è poi chiarissimo; ma questa dichiarazione può dar luogo piuttosto ad equivoci e ad interpretazioni dubbie lasciando l'inciso, mentre sopprimendolo si avrà un testo più chiaro.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. L'Ufficio centrale lasciò la frase « senza solidarietà rispetto ai terzi » perchè essa era inserita nella convenzione di Bruxelles; ma non ha difficoltà ad aderire all'opinione dell'on. Rolandi Ricci e quindi di sopprimere quest'ultimo inciso nel primo comma dell'art. 662.

TAMASSIA. Domando di parlare.

ROLANDI RICCI. Qui portiamo nel diritto interno disposizioni che sono state prese nella Conferenza internazionale. Si tratta di chiarire il testo perchè non sorgano contestazioni. Ed il testo senza quell'inciso mi sembra chiaris-

simo, tanto più che, se questa frase non è inclusa, la solidarietà non c'è.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tamassia.

TAMASSIA. Osservo che la formola dell'articolo non potrebbe essere alterata, perchè è dovuta ad un accordo internazionale.

Così questa norma, in quanto è adottata da noi, entra a formar parte del nostro diritto interno.

ROLANDI RICCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Qui non si tratta di dare efficacia con una legge italiana ad una legge internazionale; qui si tratta di prendere le disposizioni che sono state riconosciute utili da una conferenza internazionale (che non è stata ancora accettata da tutti gli Stati che vi hanno partecipato) e di trasportarle nel nostro diritto marittimo.

Trasportandole soccorre l'osservazione che qui vi è una frase che può dar luogo ad interpretazione dubbia. Quindi, noi manteniamo perfettamente la sostanza della disposizione, cioè che se vi sono dei danni derivati da ferite o da morte nel caso di urto di navi per colpa di una o di entrambi le navi, vi è solidarietà delle due navi a favore dei danneggiati, e prelazione in caso di insolvenza parziale a favore del risarcimento che deve adeguare il danno per le morti o le ferite. D'altra parte si stabilisce che quando i danni hanno semplicemente toccato le cose a bordo delle navi e gli effetti dei passeggeri, non vi sia solidarietà, cioè che ciascuna nave sopporta le conseguenze della colpa propria. Può dar luogo a qualche equivoco, l'aggiunta di questo inciso « senza solidarietà rispetto ai terzi ». E mantenendo ferma la decisione della conferenza di Bruxelles io ho chiesto alla Commissione di sopprimere tali parole, si tratta di un chiarimento; lo si può fare, non vi è nessun divieto. Del resto se oggi il Senato dà la interpretazione autentica del testo ed afferma la inutilità dell'inciso, eliminando ogni equivoco, io non insisto sulla soppressione dell'inciso.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Io non avrei nessuna difficoltà di accedere alla richiesta fatta dal senatore Rolandi Ricci ed accettata dall'Ufficio centrale; ma vorrei far notare al Senato che questo disegno di legge conta già tre anni di vita, e non vorrei che una nuova modifica ne allontanasse ancora la discussione e la conversione in legge.

Resta pertanto inteso che la interpretazione data dall'onorevole Rolandi Ricci all'ultima frase dell'art. 662 « senza solidarietà rispetto ai terzi » è quella che verrà adottata.

ROLANDI RICCI. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo al voti l'art. 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 16.

L'art. 923 del Codice di commercio è modificato come segue:

Art. 923. Si prescrivono nel decorso di due anni dalla data dell'avvenimento le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi, e con il decorso di due anni dal giorno del compiuto scaricamento le azioni per contribuzione di avaria comune.

(Approvato).

Art. 17.

L'art. 385 del Codice per la marina mercantile è abrogato ed è sostituito dal seguente:

Art. 385. Il capitano, il quale omette, quando ciò non esponga a grave pericolo la nave, l'equipaggio, ed i passeggeri, di prestare assistenza alle persone, anche nemiche, trovate in mare in pericolo di vita, è punito con multa da lire mille a duemila e può inoltre venir sospeso dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno.

Alla stessa pena soggiace il capitano, il quale, nel caso di urto della sua con altra nave, omette, nelle condizioni suindicate, di prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio, ed ai suoi passeggeri, e di far conoscere sempre nei limiti del possibile, all'altra nave il nome ed il porto d'iscrizione della sua nave, come pure i luoghi donde viene e dove è diretta.

(Approvato).

Art. 18.

Le norme contenute nella presente legge si riferiscono anche alla navigazione lacuale e fluviale, in quanto siano applicabili.

(Approvato).

PRESIDENTE. Come risulta dalla sua relazione, l'Ufficio centrale propone che l'intestazione di questo disegno di legge venga così modificata: « Riforma della legislazione in materia di assistenza e salvataggio e di urto di navi ».

Domando all'onorevole ministro delle comunicazioni se accetta questa proposta dell'Ufficio centrale.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'Ufficio centrale accettata dal ministro delle comunicazioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Interpreto il desiderio dell'Ufficio centrale, rivolgendo vivissima preghiera all'onorevole ministro delle comunicazioni perchè voglia presentare senza ritardo questo disegno di legge, appena approvato dal Senato, all'altro ramo del Parlamento. Ciò è reso necessario innanzi tutto dal fatto che questo disegno di legge già da parecchio tempo pende dinanzi al Parlamento, ed in secondo luogo dalla circostanza che le legislazioni straniere e particolarmente quelle dell'Inghilterra, della Francia e del Belgio hanno già sancito disposizioni consimili, ed è quindi necessario che il nostro Paese faccia altrettanto, per quell'armonia che occorre esista in questa materia.

L'Ufficio centrale propone poi una modificazione di forma in questo disegno di legge: modificazione che non è altro che la correzione di una svista avvenuta nella stampa del disegno di legge medesimo. La proposta dell'Ufficio centrale consiste in questo, che prima dell'art. 1 si aggiunga un titolo così concepito: « Assistenza e salvataggio ».

Questa modificazione è resa necessaria dal fatto che il disegno di legge consta di due parti distinte. La prima riguarda appunto l'assistenza

e il salvataggio; l'altra i danni cagionati dall'urto delle navi. Orbene, secondo la forma attuale, la seconda parte porta già il suo titolo, la prima invece non lo ha. È necessario quindi correggere questa difformità.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone che, tenendo conto del fatto che questo disegno di legge è costituito di due parti distinte, la seconda delle quali già porta una intitolazione a sè, si metta un titolo anche alla prima parte. Il titolo da aggiungersi, prima dell'articolo uno, sarebbe il seguente: « Assistenza e salvataggio ».

Domando all'onorevole ministro delle comunicazioni se accetta questa proposta.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non ho difficoltà ad accettare la proposta modificazione dell'Ufficio centrale, riguardo alla intitolazione della prima parte di questo disegno di legge.

L'Ufficio centrale mi ha poi invitato a non frapporre indugi alla presentazione di questo disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, appena il Senato l'abbia votato a scrutinio segreto. Mi onoro di assicurare che non mancherò di farlo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico del mio collega ministro delle finanze, il seguente disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato per l'esame alla Commissione di finanze.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, numero 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi. Rimborso somme anticipate per eventuali protesti ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mango della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Corrado Ricci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CORRADO RICCI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1410, relativo alla registrazione e trascrizione con tassa fissa dell'atto di permuta di beni in Roma fra il Comune e i Luoghi pii dei catecumeni per l'isolamento del Foro d'Augusto ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Corrado Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 770, che proroga al 1° gennaio 1925 l'applicazione del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, relativo al nuovo ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici ». (N. 18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 770, che proroga al 1° gennaio 1925 l'applicazione del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, relativo al nuovo ordinamento delle Direzioni Compartimentali dei servizi postali ed elettrici ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° maggio 1924, n. 770, che proroga al 1° gennaio 1925 l'applicazione del Regio decreto 13 dicembre

1923, n. 2899, relativo al nuovo ordinamento delle Direzioni Compartimentali dei servizi postali ed elettrici.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 770.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 5 aprile 1923, n. 905, col quale gli uffici preposti al personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, allora esistenti presso le Direzioni generali dei servizi postali e dei servizi elettrici, cessarono di far parte delle predette Direzioni generali e costituirono una unità organica alla dipendenza diretta del ministro per le poste ed i telegrafi;

Visto il R. decreto del 15 luglio 1923, n. 1747, col quale fu costituita nell'Amministrazione centrale postale, telegrafica e telefonica la Direzione Generale del personale e degli affari generali;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, numero 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, concernenti l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il Regio decreto 13 dicembre 1923, numero 2899, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici;

Ritenuto che nella traduzione pratica del nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale e di quella periferica delle poste e dei telegrafi sono sorte notevoli e gravi difficoltà, per cui si rende necessario un completo e dettagliato studio;

Ritenuto che pertanto sia anzitutto da prorogarsi il termine del 1° luglio 1924, stabilito dall'art. 5 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2899, per l'applicazione in tutto il Regno del nuovo ordinamento e che sia nel frattempo necessario provvedere alle modificazioni che risultassero opportune in seguito al completo e dettagliato studio di cui sopra.

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di

Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2899, per l'attuazione del nuovo ordinamento delle Direzioni Compartimentali dei servizi postali ed elettrici, è prorogato al 1° gennaio 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 790, circa l'applicazione del Regio decreto 20 dicembre 1923, numero 3188, relativo alla interpretazione delle norme regolanti la concessione degli assegni mensili al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica ». (N. 20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 790, circa l'applicazione del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3188, relativo alla interpretazione delle norme regolanti la concessione degli assegni mensili al personale

avventizio dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° maggio 1924, n. 790, circa l'applicazione del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3188, relativo alla interpretazione delle norme regolanti la concessione degli assegni mensili al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 790.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto del 20 dicembre 1923, n. 3188;

Riconosciuta l'opportunità di dare norme precise per l'applicazione del decreto anzidetto e di stabilire, con unicità di criterio, il trattamento economico del personale postale, telegrafico e telefonico avventizio;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale avventizio od assimilato ad avventizio, direttamente dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica-telefonica che in applicazione del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3188, perde il diritto alle 100 lire mensili di cui all'art. 3-68 *bis* del Regio decreto 8 giugno 1920, n. 770, ed agli assegni di cui all'articolo 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, rimangono bonificate le somme, pei titoli suddetti, in buona fede riscosse fino alla pubblicazione del Regio decreto 20 dicembre 1923, numero 3188.

Art. 2.

Eguale trattamento sarà fatto al personale avventizio od assimilato ad avventizio, licenziato in applicazione del Regio decreto 153 del 28 gennaio 1923, per le somme riscosse in buona fede a titolo di assegni mensili e per le relative quote nelle indennità di licenziamento.

Art. 3.

Con decreto del Nostro ministro proponente, d'intesa col ministro segretario di Stato per le finanze sarà provveduto a determinare od a modificare, ogni volta che sia ritenuto opportuno, la retribuzione per il personale postale-telegrafico-telefonico avventizio od assimilato ad avventizio.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 828, riguar-

dante le promozioni e gli scrutini nei ruoli dei Gruppi B e C ed i passaggi di categoria del personale postale e telegrafico » (N. 22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 828, riguardante le promozioni e gli scrutini nei ruoli del Gruppi B e C ed i passaggi di categoria del personale postale e telegrafico ».

Prego il senatore, segretario Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° maggio 1924, n. 828, riguardante le promozioni e gli scrutini nei ruoli dei gruppi B e C ed i passaggi di categoria del personale postale e telegrafico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 828.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 31 ottobre 1923, numero 2493;

Visto il Regio decreto 16 dicembre 1923, numero 2662;

Visti i Regi decreti del 30 settembre 1922, n. 1290; del 14 giugno 1923, n. 1896; del 27 settembre 1923, n. 2450; dell'11 novembre 1923,

Riconosciuta la necessità di rendere più sollecite le operazioni relative agli scrutini, alle graduatorie per le promozioni, ai passaggi di categoria e alle nomine nell'Amministrazione poste e telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni contenute nei Regi decreti sopra citati è data facoltà al nostro ministro segretario di Stato proponente di affidare a speciali Commissioni le attribuzioni dalle anzidette disposizioni demandate al Consiglio di amministrazione:

a) pei passaggi di categorie previsti dall'art. 47 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive estensioni e modificazioni;

b) pel conferimento dei posti del grado 9° del ruolo del gruppo B e per la formazione della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 121, lettera c) del Regio decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923, e dell'art. 87 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

c) pel conferimento dei posti del grado 9° del personale contabile ed esecutivo del gruppo C da eseguirsi in base a graduatoria di merito ai sensi dell'art. 121 del citato Regio decreto n. 2395;

d) pel conferimento dei posti dei gradi 8° e 9° del ruolo del personale tecnico di cui all'art. 122, lettera a) del citato Regio decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923.

Art. 2.

Con riserva di emanare, ai sensi dell'art. 120 del Regio decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, norme speciali per il funzionamento del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, si dispone che i funzionari postali e telegrafici, i quali fanno parte del Consiglio di amministrazione predetto, potranno, in casi di temporanea assenza o impedimento, essere sostituiti da altri funzionari di grado uguale od immediatamente inferiore.

Con decreto del nostro ministro proponente sarà provveduto alla designazione dei funzionari sostituiti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uf-

ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DE STEFANI
— OVIGLIO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 904, che proroga al 31 dicembre 1924 i termini stabiliti dal Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativi alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie ». (N. 23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 904, che proroga al 31 dicembre 1924, i termini stabiliti dal Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativi alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 904, che proroga al 31 dicembre 1924 i termini stabiliti dal Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 904.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 27 agosto 1923, numero 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie;

Veduto il Regio decreto 16 ottobre 1923, numero 2428, relativo all'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e del relativo personale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 1 del Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativi alla trasformazione degli uffici postali e telegrafici e telefonici delle nuove provincie in uffici principali, secondari, ricevitorie, agenzie, e posti telefonici pubblici, sono prorogati al 31 dicembre 1924.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CIANO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti presso il Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia ». (N. 45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti presso il Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia ».

Prego il senatore, segretario Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti presso il Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, a decorrere dal 1° ottobre 1924, sessanta posti gratuiti, destinati ad alunni della Venezia Giulia meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali intendano avviarsi agli studi medi.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo, è annualmente iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a cominciare dall'esercizio finanziario 1924-25, un fondo di lire 210.000.

Art. 3.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI
GENTILE.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1326, contenente disposizioni per gli assegni personali da corrispondersi al personale degli istituti medi regificati delle nuove Province ». (N. 47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1326, contenente disposizioni per gli assegni personali da corrispondersi al personale degli istituti medi regificati delle nuove Province ».

Prego il senatore, segretario Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1326, contenente disposizioni per gli assegni personali da corrispondersi al personale degli istituti medi regificati delle nuove provincie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1326.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 19 aprile 1923, n. 936;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegni personali da corrispondersi, in virtù dei relativi decreti di regificazione, al personale degli istituti medi regificati delle nuove provincie, sono commisurati, a decorrere dal 1° marzo 1924, in base alla norma contenuta nell'art. 2 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 936.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924. .

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CASATI — A. DE' STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1408, col quale si nomina un altro membro nel Comitato delle importazioni ed esportazioni temporanee » (Numero 51).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1408, col quale si nomina un altro membro nel Comitato delle importazioni ed esportazioni temporanee ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1408, col quale si nomina un altro membro nel Comitato delle importazioni ed esportazioni temporanee.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 18 dicembre 1913, numero 1453;

Visto il Regio decreto 14 giugno 1923, numero 1313;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capo dell'Ispettorato generale dell'industria nazionale è chiamato a far parte del Comitato

istituito dall'art. 1 del citato Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

DE' STEFANI

NAVA.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 922, relativo al ripristino delle ammende per il personale postale, telegrafico e telefonico » (N. 25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 922, relativo al ripristino delle ammende per il personale postale telegrafico e telefonico ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 922, relativo al ripristino delle ammende per il personale postale, telegrafico e telefonico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 922.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960;

Riconosciuta la necessità di ripristinare per gli impiegati postali telegrafici telefonici le ammende pecuniarie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le irregolarità nel servizio e per lievi mancanze disciplinari non punibili con la censura, all'impiegato od agente postale, telegrafico, telefonico addetto ai servizi esecutivi, che vi ha dato causa, è inflitta una ammenda variabile da L. 1 a L. 50.

Tale punizione non va iscritta sullo stato matricolare.

Art. 2.

Le ammende fino a L. 5 possono essere inflitte dal superiore immediato; quelle superiori dai direttori provinciali o compartimentali o dal Ministero previa contestazione al responsabile ed udite le giustificazioni di lui.

Per le ammende superiori a lire 10 è ammesso il ricorso al Ministero.

Art. 3.

L'importo di tali ammende è devoluto per metà all'Amministrazione e per metà all'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico, telefonico, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 12 giugno 1919, n. 1042.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uff-

ciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CIANO

DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1413, relativo all'assegnazione di un nuovo termine per le domande di riparazione o risarcimento dei danni di guerra (Numero 56) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1924, numero 1413, relativo all'assegnazione di un nuovo termine per le domande di riparazione o risarcimento dei danni di guerra ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1413, che assegna un nuovo termine per la presentazione delle domande per risarcimento dei danni di guerra.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 21 agosto 1924, n. 1413.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 8 giugno 1919, n. 915, ed il Regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2094;

Visti i Regi decreti 1° settembre 1920, n. 1524 e 5 ottobre 1921, n. 1569;

Vista la legge 10 dicembre 1922, n. 1722;

Visto il Regio decreto-legge 9 marzo 1924, n. 420;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli Enti locali indicati nelle citate disposizioni è assegnato un ulteriore termine fino al 31 dicembre 1924 per presentare le documentate domande di riparazione o risarcimento dei danni di guerra in base alle denunce da essi tempestivamente presentate o per la loro completa documentazione.

Trascorso tale termine nessuna domanda di riparazione o risarcimento potrà essere presa in considerazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SARROCCI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1483, che modifica il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima » (N. 35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1924,

n. 1483, che modifica il Regio decreto del 2 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1483, che modifica il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1483.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 2 maggio 1920, n. 621, e 22 luglio 1920, n. 1060, convertiti rispettivamente nelle leggi 29 giugno 1922, numeri 922 e 921, portanti modificazioni alle leggi sulla leva marittima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, le parole « dopo compiuto il diciottesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti « dopo compiuto il sedicesimo anno di età ».

Art. 2.

L'art. 13 del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 13. — Possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi per anticipazione di leva i giovani che posseggono i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare, di cui all'art. 2 del presente decreto, e non siano stati precedentemente comunque prosciolti da altri arruolamenti

volontari. Essi devono contrarre una delle ferme volontarie previste dall'ordinamento del corpo Reale equipaggi con la decorrenza stabilita dall'ordinamento stesso. I requisiti necessari saranno determinati dal ministro per la marina il quale potrà all'uopo delegare il Comando superiore del corpo Reale equipaggi ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno comprese nel testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima autorizzato con il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2991.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° ottobre 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL
DI GIORGIO

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1411, circa la disciplina dei militari in viaggio per congedo » (N. 34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1411, circa la disciplina dei militari in viaggio per congedo ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1407, circa la disciplina dei militari in viaggio per congedo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1411.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Codice penale militare marittimo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto con quelli per la guerra e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Al Codice penale militare marittimo, dopo l'art. 362 è aggiunto il seguente art. 362 *bis*:

« I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare.

« Tuttavia, quanto ai sottufficiali, graduati e militari del corpo Reale equipaggi, o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'autorità locale del loro domicilio.

« I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL
DI GIORGIO
OVIGLIO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Con ciò è esaurito l'ordine del giorno, e poichè le relazioni della Commissione di finanze sui bilanci non potranno essere distribuite fino a lunedì, e non potranno, quindi, essere poste all'ordine del giorno prima di mercoledì, il Senato deve necessariamente sospendere le sue sedute fino a tal giorno.

Domani alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame dei disegni di legge relativi all'ordinamento militare.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. A nome mio e di altri colleghi non residenti in Roma, vorrei chiedere al Presidente ed alla cortesia dei senatori residenti in Roma che gli Uffici si riunissero nelle ore antimeridiane.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Vitelli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Si procederà alla controprova.

Chi non approva la proposta del senatore Vitelli e intende che gli Uffici si riuniscano nelle ore pomeridiane, è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova, il Senato approva la proposta del senatore Vitelli, perchè la riunione degli Uffici abbia luogo domani alle ore 10.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito i senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Battaglieri, Bellini, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Boccioni, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boni, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Cao Pinna, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Coffari, Colonna, Conci, Contarini, Corbino, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Cusani Visconti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Tullio, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Teranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Facta, Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Francica Nava, Fratellini, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Grosoli, Grossich, Guala, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Lanza Di Scalea, Libertini, Loria, Lucchini, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mayer, Mazziotti, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montesor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Negrotto Cambiaso, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Oliveri, Orlando, Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci Di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironi, Pitacco, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Reynaudi, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Attilio.

Sanarelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Sanminiatielli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Segrè, Serristori, Sforza, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Spada, Spirito, Squitti, Stopato, Suardi.

Tacconi, Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'on. senatore, segretario, Agnetti di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Al ministro dell'interno per sapere se crede di urgente convenienza ridare ai 41 Comuni della Provincia di Imperia la loro autonomia, sciogliendo sollecitamente con provvedimento legislativo i raggruppamenti di Comuni fatti coi Regi decreti 21 ottobre e 6 dicembre 1923, numeri 2360 e 2491, e quindi convocare i Comuni elettorali, onde i singoli Comuni possano liberamente nominare le rispettive amministrazioni, e sottrarsi alle spese dei Commissari straordinari, e chiedere e provocare per mezzo dei loro legittimi rappresentanti, a norma della legge comunale e provinciale, quei raggruppamenti che reputeranno di loro interesse.

Nuvoloni, Novaro, Berio.

Interrogazione con risposta scritta:

Ai ministri dell'interno e della guerra per sapere, se, dopo i fatti e gli apprezzamenti esposti dalla pubblica stampa sul Comando dei RR. Carabinieri di Bergamo, e specialmente dopo le risultanze del processo per abuso di potere a carico del maresciallo della stazione di Verdello, apertosi dietro denuncia del Comando stesso, che si chiuse colla recentissima sentenza di piena assoluzione, perchè il fatto non costituiva reato, pronunciata dal R. Tribunale di Bergamo dietro conforme richiesta del Pubblico Ministero, non credano, anche in omaggio al prestigio di un'arma tanto benemerita, necessaria ed urgente un'inchiesta, in base alla quale adottare tosto i provvedimenti opportuni.

Attilio Rota.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 48):

Senatori votanti	258
Favorevoli	219
Contrari	39

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147, con il quale piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia, concluso mediante scambio di note in data 12 settembre 1919 fra il Ministro francese degli affari esteri ed il Regio Ambasciatore d'Italia a Parigi per regolare questioni pendenti che concernono gli interessi francesi e quelli italiani in Africa, e precisamente: la rettifica di frontiera fra la Tripolitania e la Tunisia, il trattamento fiscale dei contratti di vendita immobiliare in Tunisia, il regime delle scuole italiane in Tunisia, gli infortuni sul lavoro in Tunisia, il collegamento delle ferrovie coloniali italiane e francesi, le tariffe

e le condizioni di trasporto su tali ferrovie, la fornitura di fosfati tunisini all'Italia (N. 42).

Senatori votanti 258
Favorevoli 215
Contrari 43

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 78).

Senatori votanti 258
Favorevoli 211
Contrari 47

Il Senato approva.

Il Senato si riunirà domani alle ore 10 negli uffici e mercoledì alle ore 15 in seduta pubblica.

La seduta è tolta (ore 17).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Sabato 13 dicembre 1924.

ALLE ORE 10.

Esame dei seguenti disegni di legge:

Sull'ordinamento dell'esercito (N. 75);
Sul reclutamento dell'esercito (N. 76);
Sull'organizzazione della Nazione in guerra
(N. 77).

Licenziato per la stampa il 30 dicembre 1924 (ore 17).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.